



mercoledì 27 luglio 2016

CODICE APPALTI

Valutazione offerte, un salto in avanti le linee guida Anac

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 27/07/2016

Documento di gara unico europeo DGUE, cos'è e come si compila

www.ediltecnico.it del 25/07/2016

JOBS ACT

Jobs Act Autonomi: proposti contratti di rete per i professionisti

www.edilportale.com del 27/07/2016

IMPIANTI

Contabilizzazione del calore: in Gazzetta le modifiche al D.Lgs. n. 102/2014

www.lavoripubblici.it del 27/07/2016

Appalti. Più responsabilità per le Pa

Valutazione offerte, un salto in avanti le linee guida Anac

Lo scorso 21 giugno il Consiglio dell'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac) ha approvato la linea guida del nuovo codice degli appalti e delle concessioni sull'offerta economicamente più vantaggiosa.

Due le principali novità riportate per la valutazione degli elementi quantitativi delle offerte (ad esempio il prezzo), la prima di metodo e tecnica, la seconda indice di un cambio culturale a lungo atteso. In primis, l'esplicita possibilità di utilizzo di formule di aggiudicazione cosiddette indipendenti in alternativa alle tradizionali formule interdipendenti per il calcolo del punteggio economico-tecnico. In secundis, il riconoscimento di un potere discrezionale per le stazioni appaltanti nell'individuare formule per l'attribuzione dei punteggi anche al di là dei limiti indicati nella linea guida stessa, purché non determinino esiti illogici o irrazionali.

L'Anac ha effettuato una attenta analisi dei contributi pervenuti nella fase di consultazione pubblica, e in particolare anche del gruppo di ricerca economica sugli appalti dell'Università di Roma Tor Vergata che ha sottolineato come l'uso pedissequo di formule di aggiudicazione interdipendenti come quelle sinora indicate dal Dpr 207/2010 abbia talvolta favorito il successo di strategie di offerta "coordinate" da parte dei concorrenti.

Tali formule, facendo dipendere i punteggi ottenuti dalla singola impresa da una qualche statistica (ad esempio la media) della distribuzione della totalità delle offerte, sono manipolabili per natura rendendo in contesti già prони ai cartelli, più conveniente la formazione di accordi collusivi a danno dei contribuenti. Inoltre, non consentendo alle imprese offerenti di calcolare ex-ante il proprio punteggio, accentuano l'incertezza in gara non permettendo alle stesse di valutare ottimamente il mix prezzo-qualità da offrire. Le formule indipendenti, che oggi grazie alla lungimiranza dell'Anac sono «esplicitamente» a disposizione delle stazioni appaltanti, risolvono i problemi sopra elencati facendo dipendere il punteggio ottenuto da un'offerta dalle sole caratteristiche della stessa.

Certo, tali formule richiedono un'accurata stima dei valori a base d'asta e/o soglia, circostanza che soprattutto per le stazioni appaltanti poco professionalizzate ne ha scoraggiato l'utilizzo. Ma sta proprio in ciò il salto culturale che l'Anac impone alle stesse ovvero un uso responsabile della discrezionalità che deve accompagnarsi ad un incremento delle competenze necessarie all'utilizzo degli strumenti più innovativi per effettuare acquisti efficaci e trasparenti. È un cambio di paradigma per questo Paese che passa da un approccio prescrittivo e diffidente nei confronti delle capacità delle stazioni appaltanti ad un orientamento di soft-regulation dell'Anac che le responsabilizza fornendogli allo stesso tempo gli strumenti per operare con efficacia.

Per l'approvazione definitiva delle linee guida si è in attesa del parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni di Camera e Senato competenti. Auspicando che non si alterino gli orientamenti adottati, per ora registriamo l'attivismo di un regolatore nazionale in linea con le best-practice del settore.

**Università di Tor Vergata*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adriano Di Domenicantonio*

Gustavo Piga*

27 luglio 2016, 08:15

Documento di gara unico europeo DGUE, cos'è e come si compila

Il Documento di gara unico europeo DGUE servirà a professionisti e imprese per dichiarare i requisiti di idoneità e l'assenza di motivi di esclusione per le domande di partecipazione a [...]

Il Documento di gara unico europeo DGUE servirà a professionisti e imprese per dichiarare i **requisiti di idoneità** e l'assenza di motivi di esclusione per le domande di partecipazione a una gara e di presentazione delle offerte (articolo 80 del **Nuovo Codice Appalti**). Potrà, con alcune modifiche, essere usato anche dall'operatore che si è aggiudicato la gara e che vuole ottenere l'autorizzazione al subappalto.

Sostituisce i moduli delle Amministrazioni, semplifica le procedure e standardizza le dichiarazioni, riducendo gli oneri amministrativi delle PA e degli operatori che vogliono partecipare a una gara.

Fino al 18 aprile 2018 la versione telematica e cartacea del DGUE coesisteranno. Dal 18 aprile 2018 sarà solo online.

Il DOGUE è disponibile qui

Il DGUE è stato sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016, "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*".

In base a quanto previsto dall'art. 2 del regolamento europeo, **il DGUE è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 pubblicata il 6 gennaio 2016.**

Il DGUE è previsto dalla Direttiva 2014/247 UE sugli appalti pubblici ed è stato introdotto in tutti i Paesi Europei con il Regolamento 7/2016. In Italia è stato regolato dall'articolo 85 del Nuovo Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). Sono state necessarie delle linee guida per orientare gli operatori che lo useranno.

Guida alla compilazione

Clicca qui per la Guida alla compilazione, servizio on line a disposizione degli acquirenti.

Le linee guida spiegano che il DGUE sarà utilizzabile in tutte le procedure di affidamento per qualunque importo, eccetto per gli affidamenti diretti sotto 40mila euro, dove la Stazione Appaltante potrà scegliere se usare o meno il DGUE.

Citando un giustissimo passaggio da lavoripubblici.it, dell'Arch. Paolo Oreto: "*Certo non è comprensibile come il Ministero non abbia, ancora rispettato tutte le scadenze relative ai provvedimenti attuativi previste all'interno del nuovo Codice e si sia limitato, ad oggi, alla modifica ed integrazione del DGUE che poteva essere già utilizzato nella versione europea ma meglio così che niente pur restando in attesa dei tanti provvedimenti che dovrebbero mettere a regime il nuovo Codice Appalti*".

Le sei parti del DGUE

Parte 1. Tutte le informazioni sulla procedura d'appalto e l'amministrazione aggiudicatrice.

Parte 2. Devono essere indicate le informazioni sull'operatore economico e sull'eventuale ricorso all'avvalimento o al subappalto.

Parte 3. Certifica l'assenza di cause di esclusione.

Parte 3 A, riferita alle condanne penali.

Parte B, al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali.

Parte C: le informazioni su insolvenze, conflitti di interesse o illeciti professionali.

Parte 4. Le informazioni sul possesso dei requisiti richiesti: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.

Parte 5. L'operatore autocertificherà di essere tra i soggetti che la SA non può escludere per limitare il numero di candidati qualificati nelle procedure di particolare complessità (articolo 91 del Nuovo Codice Appalti).

Parte 6. Dichiarazioni finali sulla veridicità delle informazioni fornite.

Publicato da **Redazione Tecnica** il **27/07/2016** in APPALTI

Tags: nuovo codice appalti

Indirizzo dell'articolo originale: <http://www.ediltecnico.it/43041/documento-gara-unico-europeo-dgue-cosa-e-come-si-compila/>

PROFESSIONE

Jobs Act Autonomi: proposti contratti di rete per i professionisti

di Alessandra Marra 27/07/2016

Confprofessioni chiede di inserire nel ddl convenzioni con i centri per l'impiego, deducibilità dei contributi sanitari e semplificazioni per la sicurezza negli studi



27/07/2016 – Contratti di rete estesi ai liberi professionisti, convenzioni tra ordini professionali e centri per l'impiego, deducibilità dei contributi volontari versati agli enti bilaterali e semplificazioni per la sicurezza negli studi professionali. Queste alcune proposte migliorative per il **Jobs Act degli Autonomi** avanzate durante l'incontro, lo scorso 20 luglio, tra il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, e il presidente della Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi.

DDL lavoro autonomo: contratti di rete per i professionisti

Il presidente di Confprofessioni ha sottolineato la necessità di “includere i liberi professionisti nel **sistema del contratto di rete** per dotare la categoria di uno strumento agile e dinamico, utile soprattutto per intercettare le occasioni dischiuse dalla apertura ai bandi europei e nazionali”. E in tale direzione va anche un emendamento al DDL sul lavoro autonomo del relatore Sacconi, al quale Confprofessioni ha manifestato il pieno appoggio. Il contratto di rete è, infatti, uno strumento giuridico indirizzato a

imprenditori che perseguono lo scopo **di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa** e la propria competitività sul mercato; la norma prevede che le imprese possano collaborare tra di loro, ad esempio, mettendo in comune risorse, tecnologie, informazioni, prestazioni tecniche, commerciali o, ancora, esercitando in comune una o più attività. Il contratto consente alle imprese di mantenere la propria individualità (la loro aggregazione non costituisce, quindi, né una nuova società né un consorzio) e di godere di incentivi e agevolazioni fiscali.

Jobs Act autonomi: centri per l'impiego, deducibilità e sicurezza

Stella ha anche ricordato l'esigenza di coinvolgere le associazioni delle **professioni ordinistiche tra i soggetti che possono stipulare convenzioni** con gli sportelli del lavoro autonomo che verranno costituiti nell'ambito dei centri per l'impiego. Un'altra proposta lanciata da Confprofessioni è quella che prevede la **deducibilità, nel limite di 250 euro annui**, dei contributi volontari versati a favore degli enti bilaterali previsti dal Contratto collettivo nazionale (Ccnl) di settore o altre forme mutualistiche che erogano prestazioni di assistenza sanitaria. Infine Sacconi ha espresso la volontà di **semplificare gli oneri in materia di sicurezza sul lavoro** in ambiti, come gli studi professionali, che presentano caratteristiche estremamente meno complesse rispetto ad altre realtà produttive. Tale visione trova l'appoggio di Confprofessioni che, tuttavia, auspica **uncoinvolgimento delle rappresentanze del mondo professionale** nella fase di attuazione degli interventi da parte del Governo.

© Riproduzione riservata

IMPIANTI

Contabilizzazione del calore: in Gazzetta le modifiche al D.Lgs. n. 102/2014

27/07/2016



Pur essendo stato confermato l'obbligo al 31 dicembre 2016, è stata prevista l'eventualità di "impossibilità tecnica" e di "inefficienza in termini di costi" alla installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore previsti dall'art. 9 del D.Lgs. n. 102/2014.

Lo ha previsto il **[Decreto Legislativo 18 luglio 2016, n. 141](#)** recante "*Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*" (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016) che ha modificato molti articoli del **[Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102](#)** recante "*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*" (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18/07/2014).

In particolare, l'art. 9, comma 5 del **D.Lgs. n. 102/2012** ha previsto il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale. Vengono previsti diversi step tra i quali l'obbligo al 31 dicembre 2016, nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o

raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, di **installazione** di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.

L'art. 5 del D.Lgs. n. 141/2016 ha modificato l'art. 9 del D.Lgs. n. 102/2014 prevedendo che, per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi **di ciascuna unità immobiliare** e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi **delle medesime**:

- **qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio;**
- nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016, **a cura del proprietario, di sotto-contatori** per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione **o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali**, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
- **nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli**

edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459;

- **quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.**

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata